



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/02/2009

ADDI' 27/02/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COME COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASFORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Danielo	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MONTINO - DALIA - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 99

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in localita' "casale dell'Orso" nel territorio del Comune di Bomarzo (VT), a favore della Industriale Estrattiva S.r.l.





99 27 FEB. 2009 *RS*

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in località "Casale dell'Orso" nel territorio del Comune di BOMARZO (VT), a favore della INDUSTRIALE ESTRATTIVA S.r.l..

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTA l'istanza 31 dicembre 2002 della INDUSTRIALE ESTRATTIVA S.r.l., con sede a 00144 Roma, Via Borneo n. 19, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località "Casale dell'Orso" del territorio del Comune di BOMARZO (VT), su terreni di cui la ditta ha piena disponibilità, (scrittura privata di opzione con le signore Luigina Corti, M. Costanza Sasso, M. Chiara Sasso e Francesca R. Sasso del 05 dicembre 2002) per una superficie complessiva di Ha 22,6 circa, con l'allegata documentazione di cui alla L.R. n. 27/1993 ed all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n. 17 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovra comunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bomarzo in data 15.04.2008, dal quale risulta che l'area interessata dal progetto ricade in zona agricola E/1, sottoposta a vincolo paesaggistico (Decr. Lgs. 42/2004);

VISTA la nota n. 4908 del 14 giugno 2003, del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Viterbo, dalla quale risulta che tutta l'area è priva di vincoli ma rientra nella fascia di rispetto dal Rio Vorgone, affluente di 1° ordine del Fiume Tevere;

VISTA l'autorizzazione paesistica rilasciata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 22 maggio 2007, ai sensi delle LL.RR. n. 17/2004 e n. 24/1998 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 2519 del 23 aprile 2003 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale dalla quale risulta che le aree da adibire ad attività estrattiva sono prive di vincolo archeologico; tuttavia la Soprintendenza ritiene necessario ricevere per tempo comunicazione formale dell'avvio dei lavori di scavo, onde attuare l'opportuno controllo;

VISTA la nota prot. 195456 del 06 nov. 2007, con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area VIA e Danno Ambientale ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo, individuando alcune prescrizioni;



99 27 FEB. 2009 *JS*

VISTO l'attestazione rilasciata dal Comune di Bomarzo con nota n.° 3667 del 17 ottobre 2008 dalla quale si evince che i terreni interessati dal progetto non sono stati percorsi dal fuoco negli ultimi dieci anni;

VISTA l'analisi territoriale da cui si evince che il terreno interessato dall'attività di cava è esente da uso civico;

TENUTO CONTO della relazione istruttoria d'ufficio della Direzione Regionale Attività Produttive del 18 marzo 2008, che aggiorna l'importo della garanzia fidejussoria, prevista dal progettista, stabilendo un deposito cauzionale di Euro 2.131.816/00 (duemilionecentotrentunomilaottocentesedici/00) a garantire le opere di ripristino ambientale per ognuno degli otto lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dall'art. 38, terzo comma, della L.R. n. 27/93, sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, confermato dal Dipartimento Economico e Occupazionale con relazione in data 18 marzo 2008 e dalla C.R.C. nella seduta del 19 marzo 2008;

CONSIDERATO che l'istanza, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta del 19 marzo 2008, e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 08 luglio 2008 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. C2087 del 26 sett. 2008 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza di Servizi ed al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza della INDUSTRIALE ESTRATTIVA S.r.l.;

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del *27/01/2009 JS*

VISTO il parere vincolante espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del *17/12/2008 JS*

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1 - La INDUSTRIALE ESTRATTIVA S.r.l., con sede a 00144 Roma, Via Borneo n. 19, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni SETTE la cava di sabbia e ghiaia in località "CASALE DELL'ORSO" del territorio del Comune di BOMARZO (VT), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 16, partt. 36-37-38-39-40-42-43-44-54-55-57-94-95 e 96 del NCT del Comune di Bomarzo).



99 27 FEB. 2009

2 - La INDUSTRIALE ESTRATTIVA S.r.l., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 31 dic.2002 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati visti dal Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- elaborato A - inquadramento generale - documentazione fotografica dello stato di fatto - studio di inquadramento territoriale;
- elaborato B - studio geologico;
- elaborato C - progetto di coltivazione; comprensivo di tavole C1 - C2 - C3 - C6 - C7 - C9 - C10;
- elaborato D - progetto di recupero ambientale; comprensivo di tavole D1 - D2 - D5;
- elaborato E - studio di impatto ambientale - relazione generale - sintesi non tecnica.

3 - Prima di iniziare i lavori di scavo, la INDUSTRIALE ESTRATTIVA S.r.l. è tenuta a:

a)- sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di BOMARZO (VT), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria di Euro 2.131.816/00 (duemilionicentotrentunomilaottocentesedici/00), compresi di IVA, a garanzia del recupero ambientale, da eseguire al termine dei lavori di scavo di ognuno degli otto lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione.

Tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata, almeno ogni tre anni, secondo il prezzario regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;

b) - trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, al Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria (Roma- Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave;

c) - comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, P.le di Villa Giulia n. 9 - 00196 Roma, la data di inizio dei lavori al fine di concordare eventuali controlli dell'attività di cava.

4 - Nell'esercitare l'attività estrattiva dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate nel provvedimento dell'Ufficio VIA e nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 22 Maggio 2007.

I lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno, comunque, essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

5 - La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

6 - Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

ROMA 29 MAR 2009

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURL.



IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS